

TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

(ex art. 9, comma 3 bis con attestazione ex art. 7 comma 1 L. 3/2012.)

AGGIORNATA COME DA PROVVEDIMENTO DELL'8 FEBBRAIO 2022

G.D. dott. Marco Pugliese

R.g. n. 34 del 2021

Udienza del 01 marzo 2022

Professionista nominato

dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Procedimento n. 26 del 22.07.2019

Avv. Roman Semenyuk

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO PROPOSTA

Dalla

Sig.ra Bracco Concetta ([REDACTED]

[REDACTED],

e dal

Sig. Olmo Antonio [REDACTED]

[REDACTED].

Assistiti dal proprio professionista

Avv. Roberto Viola

SOMMARIO

1. Conferimento dell'incarico ed adempimenti iniziali	pag. 4
2. I requisiti di ammissibilità della proposta	pag. 8
3. Resoconto sulla solvibilità degli Istanti negli ultimi cinque anni	pag. 9
4. Attuale situazione debitoria degli Istanti	pag. 9
i. Precisioni in ordine alla posizione degli Istanti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	pag. 10
ii. Precisioni in ordine ai creditori prededucibili	pag. 12
5. Veridicità sui dati esposti	pag. 12
6. Attivo disponibile	pag. 13
7. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore (dagli istanti) nell'assumere volontariamente le obbligazioni	pag.15
8. Esposizione delle ragioni dell'incapacità degli istanti ad adempiere le obbligazioni assunte	pag. 19
9. Eventuale esistenza di atti in frode ai creditori	pag. 22
10. Sintesi del contenuto del Piano del Consumatore	pag. 22
11. L'indicazione dell'eventuale esistenza di atti degli Istanti impugnati dai creditori	pag. 25
12. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	pag. 25
13. Coerenza del piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 – 2012 sul sovra indebitamento	pag. 27
14. Prerogativa sul Piano	pag. 28
15. Sulla durata del Piano	pag. 29
16. Attestazione	pag. 30

CONFERIMENTO DELL'INCARICO ED ADEMPIMENTI INIZIALI

I

Il sottoscritto avv. Roman Semenyuk, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli con studio in Napoli alla Via Ischitella n. 2, è stato nominato in data 23 luglio 2019 dall'O.C.C. di Napoli, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 co. 9, Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento **richiesta dai coniugi Bracco Concetta** [REDACTED] e **Olmo Antonio** [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED] (d'ora in poi "*istanti o/e consumatori*"), che risultano qualificabili come tali ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.¹ (*all. 01 – provv. di nomina*).

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente:

1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.fall.;
2. non è legato agli *Istanti* ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
3. non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
4. non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli *Istanti* persone fisiche o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

¹La nozione di "*consumatore*" in questione è quella rinvenibile all'art.6, comma2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "*consumatore*" come: "*il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*", con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

5. non è legato agli *Istanti* o alle società controllate dai debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
6. non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore degli *Istanti* ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e cioè *gli Istanti*:

- a. risultano essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012;²
- b. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- c. non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14- bis della L. n. 3/2012;
- e. non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- a. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dagli *Istanti*, il cui obiettivo è quello di:

²Il comma 2 lettera a) dell'art.6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come **sovraindebitamento**: “*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni*”.

1. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dagli *Istanti* nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. esporre le ragioni dell'incapacità degli *Istanti* di adempiere alle obbligazioni assunte;
3. dare un resoconto sulla solvibilità degli *Istanti* negli ultimi 3 anni;
4. indicare la eventuale esistenza di atti degli *Istanti* impugnati dai creditori;
5. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dagli *Istanti* a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Infine:

- b.** verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012;
- c.** rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

Il piano del consumatore, come formulato dagli *Istanti* è corredato di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi tre anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

- certificato di stato di famiglia rilasciato e di residenza.

Inoltre è stata esaminata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale degli *Istanti*;
2. Elenco analitico dei propri beni immobiliari;
3. Elenco dei propri beni mobiliari;
4. Elenco dei creditori;
5. Elenco dei debiti;
6. Calcolo soglia povertà Istat;
7. dichiarazione dei redditi CU 2020;
8. dichiarazione dei redditi CU 2019;
9. dichiarazione dei redditi CU 2018;
10. buste paga anno 2021 ad oggi;
11. autocertificazione di non esistenza altre procedure;
12. dichiarazione assenza atti dispositivi;
13. dichiarazione uso del conto corrente;
14. stato di famiglia e di residenza;
15. certificato dei carichi pendenti;
16. visura PRA;
17. visura non esistenza protesti;
18. estratto contributivo INPS degli istanti;
19. cassetto previdenziale;
20. credenziali per l'accesso al cassetto fiscale;
21. visura CCIAA con scheda persona completa;
22. ispezione ipotecaria – visure catastali e risultanze catastali;
23. atto di compravendita;
24. atto di mutuo;

25. perizia dell'esperto CTU sull'immobile oggetto di pignoramento;
26. agenzia delle Entrate – Riscossione Estratto di Ruolo;
27. copia centrale rischi;
28. Copia CRIF;
29. Atto di pignoramento + atto di precetto.

DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTANTI SOVRAINDEBITATI

	DATI ANGRAFICI	
	Sig.ra	Sig.
Cognome	BRACCO	OLMO
Nome	CONCETTA	ANTONIO
C.F.	██████████	██████████
Comune di nascita	████	████
Data di nascita	██████	██████
Comune di residenza	████	████
Indirizzo di residenza	██████████	██████████
CAP	████	████
Regime patrimoniale in caso di coniugio	Coniugata	Coniugato
Situazione occupazionale	Occupata	Occupato

(all. 02 – doc. d'identificazione)

I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

II

Preliminarmente, si osserva che i Sig.ri OLMO Antonio e Bracco CONCETTA rivestono la qualifica di consumatori, poiché l'esposizione debitoria attuale, come meglio si dirà *infra*, non deriva dallo svolgimento di attività d'impresa.

Legittimamente, pertanto, gli *Istanti* possono accedere alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1 bis della Legge 3/2012.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 L. 3/2012 si osserva che non sembrano sussistere, nel caso di specie, profili di inammissibilità della proposta.

I Signori OLMO Antonio e Bracco CONCETTA, difatti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nella Legge n. 3/2012;
- non risultano aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedure previste dalla Legge n.3/2012;
- non hanno subito per cause a loro imputabili i provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- hanno fornito documentazione idonea a ricostruire la loro situazione economica e patrimoniale.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

III

Dall'analisi della documentazione prodotta dagli *Istanti* e dalle informazioni raccolte in sede di incontri con gli stessi è emerso che i Sig.ri OLMO Antonio e Bracco CONCETTA abbiano adempiuto le proprie obbligazioni secondo buona fede e con regolarità fin quando è stato possibile, ovvero sino al momento in cui hanno dovuto far fronte alla riduzione della propria capacità reddituale determinata, come *infra (al capitolo VII)*, da eventi non prevedibili quali la riduzione di ore di lavoro (da tempo pieno al part-time) del sig. Olmo Antonio, riduzione di ore di lavoro (da tempo pieno al part-time) della sig.ra BRACCO Concetta, l'aumento della spese ordinarie della famiglia, in ultimo, il crearsi del circolo vizio con gli istituti di credito (chiedo un finanziamento per estingue il precedente).

ATTUALE SITUAZIONE DEBITORIA DEGLI ISTANTI

IV

Alla data del deposito del Piano del Consumatore, i Sig.ri OLMO Antonio e BRACCO Concetta presentano la seguente situazione debitoria.

Tabella n. 1 – Elenco dei Creditori.

<i>ELENCO CREDITORI</i>	BRACCO CONCETTA		OLMO ANTONIO
<i>Agenzia delle Entrate – Riscossione</i>	€ 7.328,25		€ 2.001,03
<i>B.N.L. S.p.a. (mutuo acquisto prima casa)</i>	€ 175.460,75 debito in solido		

<i>Finanziaria - B.N.L. S.p.a. - contratto stipulato 14.11.2011</i>	€ 13.612,95
<i>Finanziari - Agos Ducato S.p.a. (carta di credito)</i>	€ 6.702,65
<i>Comune di Napoli</i>	€ 1.533,00
<i>Condominio</i>	€ 1.660,15
<i>Compenso del O.C.C. - C.O.A. - Napoli</i>	██████████
<i>Compenso del Professionista incaricato dagli istanti</i>	██████████
TOTALE COMPLESSIVO	€ 222.498,38

PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DEGLI ISTANTI NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

IV-i

Con la presente si dà atto della posizione degli *Istanti* nei confronti dell'Agente delle Entrate Riscossione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge n.3/12.

La **sig.ra BRACCO Concetta**, al momento del deposito del Piano del Consumatore, ha dichiarato di essere esposta nei confronti dell'Agente delle Entrate - Riscossione per complessivi **€ 7.328,25**. (*all. 3 - estratto di ruolo*).

Precisamente:

DEBITO - CREDITO PRIVILEGIATO

- a. cartella n. 07120190105857649, notificata in data **23.12.2019** avente ad oggetto **IRPEF**;
- b. cartella n. 07120180035275017, notificata in data **22.11.2018** avente ad oggetto;
- c. cartella n. 07120190105857750, notificata in data **23.12.2019**, avente ad oggetto Contravvenzione **del codice della strada**;

- d. cartella n. 07120190134892249, non notificata, avente ad oggetto **Contravvenzione del codice della strada;**
- e. cartella n. 07120200029041753, non notificata, avente ad oggetto **Contravvenzione del codice della strada;**
- f. cartella n. 07120200092987038, non notificata, avente ad oggetto **IRPEF;**
- g. cartella n. 07120210000350327, non notificata, avente ad oggetto **Contravvenzione del codice della strada;**

Di cui:

- € 6.655,34 – CR. PRIVILEGIATO;
- € 672,91 – CR. CHIROGRAFARIO.

Per quanto riguarda *l'istante* **OLMO Antonio** egli risulta essere esposto, nei confronti dell'Agente delle Entrate Riscossioni, per un importo complessivo di **€ 2.001,03:**

- h. cartella n. 07120120010300478, notificata in data 27.02.2012, avente ad oggetto **Tassa Rifiuti;**
- i. cartella n. 07120130066462050, notificata in data 10.04.2013, avente ad oggetto **Tassa Rifiuti;**
- j. cartella n. 07120200075299347, non notificata, avente ad oggetto **Tassa Rifiuti;**
- k. cartella n. 07120210016877740, non notificata, avente ad oggetto **Tassa Rifiuti; (all. 04 – estratto di ruolo)**

Di cui:

- € 1.558,21 – CR. PRIVILEGIATO;
- € 442,82 – CR. CHIROGRAFARIO.

Il debito complessivo dei Sig.ri **OLMO Antonio** e **Bracco CONCETTA** è, pertanto di **€ 9.329,28** (di cui € 8.213,55 – CR. privilegiato ed € 1.115,73 – CR. chirografario) debito interamente riportato nel Piano.

Alla data del deposito del Piano **non risultano pendenti contenziosi di carattere tributario/fiscale che interessino, come parti in giudizio, i consumatori.**

PRECISAZIONI IN ORDINE AI CREDITORI PREDEDUCIBILI

IV - ii

I crediti per i compensi spettanti all'O.C.C. ed al professionista che ha assistito i Sig.ri OLMO Antonio e Bracco CONCETTA in relazione alla presente procedura sono da considerarsi **prededucibili** e, quindi, devono essere adempiuti con preferenza rispetto a tutti gli altri.

Il Piano, pertanto, prevede che con le prime rate verranno corrisposti complessivi € [REDACTED], al lordo degli accessori di legge, per fare fronte ai compensi indicati.

Questi ultimi, sono stati così determinati ed accettati dalle parti:

- a. € [REDACTED] per l'O.C.C., il compenso è stato determinato in virtù dei parametri indicati (determinazione compensi procedura di gestione della crisi ex art. 16, D.M. 202/2014 – valore minimo) e con la sottoscrizione del Piano e della presente relazione le parti ne danno accettazione e conferma;
- b. € [REDACTED] per l'Avv. Roberto VIOLA - il compenso è stato concordato tra le parti, le quali con la firma del Piano ne danno conferma.

VERIDICITA' SUI DATI ESPOSTI

V

Ai fini di appurare la veridicità dei dati esposti dagli *Istanti*, il sottoscritto ha effettuato, mediante l'inoltro a mezzo P.E.C. a tutti i creditori indicati dai consumatori **e non**, la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di certificazione del credito nei confronti degli *Istanti* (*cd. circolarizzazione dei crediti*). (*all. 06 – circolarizzazione dei crediti*)

Alla data odierna sono pervenute alla P.E.C. dello scrivente le seguenti note di precisazione:

1. Acqua Bene Pubblico;
2. Istituto di credito Banca Sella Spa – esito negativo;
3. Istituto di credito Banca BPM Spa – esito negativo;
4. Istituto di credito Banca BPER Spa– esito negativo;
5. Istituto di credito Banca Carefur S.p.a– esito negativo;
6. Istituto finanziario Compass S.p.a. – esito negativo;
7. Istituto finanziario Dinars Club– esito negativo;
8. Istituto finanziario Findomestic Banca Spa– esito negativo;
9. Agenzia delle Entrate e Riscossione– esito positivo;

10. Istituto di credito Agos Ducato Spa – esito positivo;
11. Istituto di credito Codifis Spa– esito negativo;
12. Comune di Napoli – esito positivo;
13. Istituto di credito Fidelity Spa– esito negativo;
14. Istituto di credito Santander Bank– esito negativo;
15. Istituto di credito BNP.Paribas Spa– esito negativo;
16. Condominio – esito positivo.

(si confronti all. 7 – copia riscontro - pec)

L'ATTIVO DISPONIBILE

VI

Il **Sig. OLMO Antonio**, ad oggi, risulta essere dipendente della ditta “**██████████ a Socio Unico.**” *(si confronti all. 8 – contratto di lavoro)*, con sede in Napoli alla Piazza Teatro San Ferdinando n.8, ricomprendo un numero di 40 ore lavorative settimanali, con una retribuzione mensile pari a circa **€ 920,00 netti** *(si confronti all. 9 – buste paga anno 2021; modello – 730_dichiarazione dei redditi anno 2021, 2020 e 2019)*;

Inoltre, il *Consumatore* è titolare del libretto ordinario presso l'istituto di credito, **██████████** **██████████** sul quale viene accreditato lo stipendio.

Mentre, per quanto riguarda la **Sig.ra BRACCO Concetta**, attualmente è dipendente presso la Regione Campania - Ministero dell'Istruzione in virtù di contratto a tempo indeterminato, con inquadramento di Collaboratore scolastico - Personale ATA. *(si confronti all. 10 – contratto di lavoro)*

Dalla documentazione che si allega alla presente (buste paga – 2021 e modelli 730 – 2021/2020/2019) risulta che ella percepisce mensilmente la somma di **€ 1.040,00 netti** *(si confronti all. 11 – buste paga anno 2021; Cert. Unica - dichiarazione dei redditi anno 2021, 2020 e 2019)*

Inoltre, la signora è proprietaria:

1. piena ed esclusiva proprietà dell'immobile **██████████**
██████████
██████████
██████████ *(si confronti all. 12 – visura catastale + visura ipotecaria)*

L'istante è titolare del **██████████** ordinario presso istituto di credito, **██████████** **██████████** S.p.a, sul quale viene mensilmente accreditato lo stipendio.

La sig.ra BRACCO è titolare, altresì, di altri beni mobili registrati, precisamente, di n. 2 autovetture: **(i)** modello Ford Fiesta, targata n. [REDACTED], immatricolata 22.08.2002, di modesto valore (€ 800,00/max. € 1.000,00 (*si confronti all. 13 – visura pra*); **(ii)** modello Lancia Ypsilon, targata n. [REDACTED] (PRA)

I coniugi sono in regime di separazione dei beni, allo stato, non posseggono altri beni immobili o beni mobili registrati oltre ai beni indicati.

Di seguito si riportano la sintesi di dati reddituali dei consumatori negli ultimi tre anni.

Anno	ANTONIO OLMO	Reddito netto annuo	CONCETTA BRACCO	Reddito netto Annuo	Reddito NETTO Complessivo Annuo dei Coniugi	Reddito NETTO Mensile dei coniugi
2020	Lavoro Dipendente	€ 11.118,98	Lavoro Dipendente Ministero dell'istruzione	€ 8.500,28	€ 19.619,26	€ 1.509,17
2019	Lavoro Dipendente	€ 12.189,30	Lavoro Dipendente Ministero dell'istruzione	€ 9.278,38	€ 21.467,68	€ 1.651,36
2018	Lavoro Dipendente	€ 14.448,27	Lavoro Dipendente Ministero dell'istruzione	€ 14.645,95	€ 29.094,22	€ 2.238,01

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI CONSUMATORI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

VII

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”*.

Inoltre, il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3 del 2012, oltre a richiedere la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, ha rimarcato, con le ultime modifiche, il requisito della *“meritevolezza”*.

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo, successivamente, il ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di

liberazione per le obbligazioni assunte.

L'art. 12 bis, della legge n. 3 del 2012, al comma 3, stabiliva che: "... il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano", con ciò imponendo al Gestore prima e al Giudice poi di verificare, prima ai fini dell'attestazione e successivamente dell'omologa, la sussistenza, in capo al debitore, della cd. **"meritevolezza"** da intendersi nel senso che doveva ritenersi meritevole il consumatore che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere le proprie obbligazioni.

Ebbene, la legge n. 176 del 2020 ha soppresso il richiamato comma 3 dell'art. 12 bis inserendo, all'art. 7, comma 2, fra i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, la circostanza che il debitore non abbia *"determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Tale modifica legislativa ha ristretto l'ambito della responsabilità del debitore, passando dall'assenza di colpa, richiesta prima ai fini dell'omologa del piano, all'assenza di colpa grave, malafede, frode.

Nel caso di specie, i signori OLMO e BRACCO, hanno dedotto e documentato che la causa del loro indebitamento è legata a questioni **non imputabili ad essi per colpa grave, mala fede o frode.**

I *Consumatori* hanno assunto l'obbligazione scaturente dal contratto di mutuo, sottoscritto in data **11 novembre 2011**, per l'acquisto della casa da adibire a residenza familiare con la prospettiva di poter corrispondere le rate convenute poiché, al momento della stipula del contratto di mutuo, potevano contare, oltre che sul reddito prodotto dalla sig.ra BRACCO Concetta (intestataria dell'immobile), anche sul reddito del marito, il sig. OLMO Antonio, il quale concedeva la garanzia fideiussoria.

L'importo complessivo del finanziamento erogato dall'istituto di credito, **Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**, era pari ad **€ 180.00,00** con la relativa durata di **30** (trenta) anni, prevedendo una rata mensile, con tasso variabile, pari ad:

- **€ 926,12 dal 16 novembre 2011 al 31 dicembre 2016;**
- **€ 1.023,00 dal gennaio 2017 al dicembre 2021;**
- **€ 1.130,81 dal gennaio 2022 al dicembre 2026;**
- **€ 1.249,55 dal gennaio 2026 al dicembre 2031;**
- **€ 1.380,75 dal gennaio 2032 al dicembre 2037.** (*si confronti all. 15 – contratto di mutuo*)

fondario)

Per i primi quattro anni i signori OLMO e BRACCO sono riusciti a pagare regolarmente il mutuo. Tuttavia, in seguito si sono verificate le seguenti circostanze:

(i) perdita del lavoro a tempo pieno e ricollocazione a lavoro con contratto part-time presso la “██████████”, dall’anno 2012 - 2020, del Sig. OLMO Antonio, con inevitabile riduzione del reddito annuo prodotto. (*si confronti all. 16 – estratto contributivo*);

(ii) instabilità delle condizioni lavorative della sig.ra BRACCO Concetta, la quale, sin dalla stipula del contratto di mutuo, non ha mai avuto un contratto di lavoro stabile. Anzi le sue condizioni lavorative spesso si trasformavano da full time a part time incidendo, anche in questo caso, inevitabilmente sul reddito annuo prodotto. (*si confronti all. 17 – estratto contributivo*);

(iii) l’aumento delle spese familiari – la famiglia all’epoca era composta da 4 membri;

(iv) la creazione di un circolo vizioso di accesso al credito al consumo (chiedo un finanziamento per estinguere il precedente), per affrontare le spese necessarie per la sopravvivenza della famiglia. (*si confronti all 18 – CRIF degli Istanti*).

Tali eventi portarono irrimediabilmente la famiglia nella condizione dell’insolvenza, dapprima con l’istituto di credito mutuante, poi con altri creditori (Agenzia delle Entrate, Condominio, Finanziarie ecc.), trovandosi ad oggi nella condizione di sovraindebitamento, ovvero, nella: “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*”, ex art. 6, co, 2, lett. a - della L. n. 3/2012.

Sebbene la Legge n. 3/2012 con le successive modifiche, ai fini della sussistenza del requisito della meritevolezza, faccia riferimento alla sola condotta del debitore, il sottoscritto non può prescindere dall’evidenziare **sia la posizione colposa** dell’istituto di credito “*cd. esperto del settore*”, in violazione dell’art. 124 bis. co. 1, Testo Unico Bancario, **sia** la sussistenza dei presupposti di nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 11 novembre 2011, in violazione dell’art. 38, co. 2, Testo Unico Bancario e della delibera CICR 22/4/1995.

Precisamente, l’istituto di credito, Banca Nazionale del Lavoro, nell’erogare agli istanti il richiesto mutuo e nel verificare il merito creditizio, ex dell’art. 124 bis. co. 1, Testo Unico Bancario, che statuisce: “*Prima della conclusione del contratto di credito, **il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate**, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca*

dati pertinenti”, **non ha debitamente valutato la posizione economica della famiglia OLMO-BRACCO (anno 2011 - data di erogazione del mutuo)**. E’ bene ricordare, anche in questa sede, che l’inosservanza della norma poc’anzi richiamata comporta, ai sensi dell’art. 69, co. 2, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l'impossibilita per il creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del Piano del Consumatore, nonché di far valere cause di inammissibilità che non derivano da comportamenti dolosi del debitore.

Difatti, all’epoca della stipula del contratto di mutuo, il nucleo familiare era composto da n. 4 componenti tra 18-59 anni, ovvero, dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] (*si confronti all. 19 (a) – certificato di matrimonio + stato di famiglia*) e per detto periodo la soglia di povertà assoluta era pari ad **€ 1.259,14** (*si confronti all. 19 (b) – calcolo soglia povertà*).

Il reddito della BRACCO (intestataria dell’immobile) all’epoca ammontava circa ad **€ 13.255,00** (al netto di imposte), ovvero **€ 1.018,84** al mese (*si confronti all. 20 – dichiarazione 730 - anni 2011 e 2012*) mentre quello di OLMO Antonio (il garante) ammontava a circa ad **€ 9.518,21** (al netto di imposte), ovvero **€ 732,17** al mese (*si confronti all. 16 – estratto contributivo periodo anno 2011*) e, pertanto, la disponibilità mensile della famiglia OLMO/BRACCO, all’epoca, era pari a circa **€ 1.751,00 al mese (€ 1.018,84 + € 732,17)**.

Per cui, ai fini dell’erogazione del mutuo, l’istituto di credito **avrebbe dovuto considerare** che per il mantenimento dignitoso della famiglia OLMO/BRACCO era necessario un importo minimo mensile garantito di circa **€ 1.259,14 al mese** (calcolo soglia di povertà) residuando così come finanziabile un importo la cui rata non poteva assolutamente superare **€ 491,87 (€ 1.751,00 reddito prodotto mensile – € 1.259,14 spese minime mensili)**, ove invece la rata mensile concessa ai coniugi OLMO/BRACCO è stata addirittura di circa **€ 926,00 per i primi 5 anni per poi aumentare ad € 1.023,99**.

Inoltre, l’istituto di credito, **Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**, in data **14 dicembre 2011, ovvero un mese dopo alla stipula del contratto di mutuo**, concedeva ulteriore finanziamento per **€ 10.610.53**, denaro necessario per la stipula della polizza assicurativa sull’immobile. (*si confronti all. 21 – contratto di finanziamento*). Le rate per un importo di **€ 240,00** cada una, ovviamente si aggiungevano a quelle del mutuo per un totale di **€ 1.166,00 (€ 926,00 + € 240,00)** al mese, per i primi cinque anni, per poi passare, dal 2016, ad **€ 1.263,99 (€ 1.023,99 + € 240,00)**.

Parvero, detta grossolana superficialità dell’istituto di credito ha fatto sì che la

famiglia degli odierni istanti, con sommi sacrifici ed al margine della povertà, è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, per appena i primi **4 anni** per poi cadere, inevitabilmente, nell'insolvenza che a sua volta si è trasformata in un vero proprio sovraindebitamento.

Per ultimo, per mero scrupolo espositivo, il sottoscritto non può non evidenziare al Giudicante la concreta sussistenza dei presupposti di nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 11 novembre 2011 dai sig.ri OLMO e BRACCO, in piena violazione dell'art. 38, co. 2, Testo Unico Bancario e della delibera CICR 22/4/1995.

Come più volte è stato ribadito dalla giurisprudenza di merito (sentenza del 2021 - Tribunale di Napoli), nonché dalle recenti pronunce degli ermellini (Cass. n. 16776/2021; Cass. n. 17352/2017), in merito al contratto di mutuo fondiario: *"...il limite di finanziabilità fissato, dall'art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa"*.

Nella fattispecie in esame, il mutuo concesso era pari ad **€ 180.000,00** per un'immobile di valore di gran lunga inferiore, di appena **€ 123.000,00** (si confronti all. 22 – atto di compravendita), con una differenza tra il valore reale e quello del mutuo concesso di **€ 81.600,00** (ovvero, € 180.000,00 – € 98.400,00 pari dell'80% di € 123.000,00).

E' di tutta evidenza che il contratto di mutuo fondiario è sicuramente nullo per essere stato erogato in maniera superiore al tetto di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, ex art. 38, co. 2, Testo Unico Bancario e della delibera CICR 22/4/1995.

Alla luce di quanto esposto è palese che le cause del sovraindebitamento degli Istanti sono dovute ad eventi come:

(i) il comportamento colposo dell'istituto di credito erogatore del mutuo, il quale pur avendo piena contezza della situazione economica (cd. *Esperto del settore*) dei coniugi OLMO/BRACCO ha concesso **prima** il mutuo (11 novembre 2011) e, successivamente, **anche** un finanziamento (31 dicembre 2011) per un totale di **€ 190.000,00, in questo modo sovrafinanziando gli istanti, condannandoli al futuro, inevitabile sovraindebitamento;**

(ii) la perdita del lavoro a tempo pieno e ricollocazione a lavoro con contratto PART-TIME (presso la FC GROUP SRL), dal 2012 al 02.2020 del Sig. OLMO Antonio;

(iii) l'instabilità delle condizioni lavorative della sig.ra BRACCO Concetta, la quale sin dalla stipula del contratto di mutuo non ha mai avuto un contratto di lavoro stabile a tempo indeterminato, anzi, le condizioni lavorative spesso si trasformavano dal FULL TIME al PART TIME incidendo inevitabilmente sul reddito annuo prodotto;

(iv) l'aumento delle spese familiari;

(v) la creazione di un circolo vizioso di accesso al credito al consumo (chiedo un finanziamento per estinguere il precedente), per affrontare le spese necessarie per la sopravvivenza della famiglia.

In ragione di quanto esposto, pertanto, va escluso che i Signori OLMO e BRACCO abbiano **“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”**.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEGLI ISTANTI AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

VIII

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità degli *Istanti* ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia, intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento l'ultima pubblicazione dell'ISTAT sulla spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica (anno 2020).

Il reddito medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti, per la verifica dello stato di sovraindebitamento degli *Istanti*.

Dati reddituali – sig.ri Bracco e Olmo anno 2020/2021 – (A)

Dati reddituali degli <i>Istanti</i>	
Attuale reddito netto mensile del OLMO ANTONIO	€ 920,00
Attuale reddito netto mensile della CONCETTA BRACCO	€ 1.040,00
Totale Reddito Mensile	€ 1.960,00

Spese medie mensili anno 2021 – (B)

Spese mensili degli istanti	Sig.ri Bracco e Olmo
Luce	€ 40,00
Gas	€ 35,00
Farmacia	€ 60,00
Assicurazione auto	€ 60,00
Tassa di possesso auto	€ 15,00
Alimentari	€ 500,00
Canone Rai	€ 11,00
Tassa rifiuti	€ 34,00
Condominio	€ 52,09
Carburante	€ 70,00
Indumenti	€ 30,00
Totale spesa media mensile	€ 907,00
Spese extra non prevedibili	€ 50,00
Totale Spese Mensili	€ 960,00 circa

(all. 23 –ricevute spese ordinarie)

A detti importi vanno applicate ulteriori trattenute, mensili, dovute agli impegni finanziari assunti con le garanzie (mutuo acquisto prima casa, cessione del quinto, mandati di pagamento) come di seguito riportate:

Mutuo cointestato - acquisto prima casa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 1.130,81 dal gennaio 2022 al dicembre 2026
Cessione del quinto detratte dalla busta paga a favore della Banca Nazionale del Lavoro	€ 230,00
AGOS DUCATO – fido carta	€ 203,00
TOTALE	€ 2.523,81

Pertanto il rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B) (€ 1.960,00 – € 960,00)	€ 1000,00
Rata mensile debiti attuali (€ 1.130,81 + 230,00 + 203,00)	€ 1.563,81

Rapporto rata - reddito mensile disponibile attuale	+ - 202%
Rapporto rata reddito mensile attuale (€ 1.940,00 - € 2.523,81)	+ - 86,5%

Come si evince dalla tabella, il rapporto rata - reddito mensile si attesta attualmente al 86,5% (la rata mensile assorbe quasi totalmente il reddito mensile disponibile), mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale (reddito – spese familiari), è pari al 205%.

Tale rapporto è risultato pari al **86,5%** come da tabella rubricata “**Rapporto Rata Reddito Attuale**”.

Come definito dalla Banca d'Italia, **essendo tale valore superiore al 35%**, gli *Istanti* risultano allo stato sicuramente **sovraindebitati**.

A - Reddito mensile attuale	€ 1.960,00
B- Spese mensili	€ 960,00

C - Rate mensili	€ 1.563,81
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	+ - 86,5%
Reddito mensile – liquidità per le spese familiari (A-C)	€ 396,19

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità degli *Istanti* di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate.

EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

IX

Dall’analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dagli istanti atti in frode ai creditori laddove per “atti in frode” si intende “con valenza ingannevole” e presuppone che gli istanti abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

SINTESI DEL CONTENUTO DEL PIANO

X

Preliminarmente, deve darsi atto che l'istanza per la nomina di un professionista con compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi è stata avanzata dai coniugi congiuntamente.

Sulla ammissibilità del piano congiunto, l'attuale normativa, ossia la Legge n. 3/2012, si rivolge essenzialmente ad un debitore "persona fisica", ciononostante, la giurisprudenza prima e la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza poi, ritengono possibili le c.d. **"procedure familiari"**. L'art. 66 comma 1 C.C.I.I. *"Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza"* prevede, infatti, che *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, in tal senso, (Tribunale di Milano 6.12.2017, Tribunale di Mantova 22.01.2018³ e 08.04.2018, Tribunale di Napoli Nord 18.05.2018 e 24.09.2018, Tribunale di Bergamo 26.09.2018).

L'istanza congiunta rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento è stata necessaria ed essenziale, oltre che razionalmente conforme al principio di economia processuale, sia per la valutazione complessiva della meritevolezza dei consumatori che hanno affrontato spese per la vita comune, sia per la quantificazione dei debiti che investono entrambe le posizioni.

Si precisa che **il Piano non viene sottoscritto dal Gestore**, in quanto è stato elaborato e redatto dal consulente degli *Istanti*, avv. Roberto Viola.

I Sig.ri Bracco e Olmo propongono un Piano del Consumatore ai sensi degli artt. 7 e ss. L.3/2012, il cui contenuto è di semplice descrizione, essendo incentrato esclusivamente sulla messa a disposizione, da parte degli Istanti, del proprio stipendio percepito mensile, per fare fronte alla esposizione debitoria, nei confronti degli unici sei creditori, costituiti:

- **B.N.L s.p.a. - istituto erogatore del mutuo fondiario;**
- **B.N.L. s.p.a. – istituto erogatore del finanziamento;**
- **Agos Ducato S.r.l. – istituto erogatore del finanziamento;**
- **Agenzia delle Entrate Riscossione;**
- **Condominio – in Napoli alla Via ALCIDE n. 48;**
- **Comune di Napoli.**

³Tribunale di Mantova, 08.04.2018. La L. n. 3/2012 nasce per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art. 6 a comprendere i componenti della "famiglia" che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo, enucleato dal primo comma dell'art. 6, consiste nella non assoggettabilità alla procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati.

Oltre le spese dell'O.C.C. e compensi dei professionisti incaricati.

In particolare, gli *Istanti* propongono di mettere a disposizione un importo mensile pari ad **€ 1.000,00 per un periodo di 12 anni 1 mesi** a decorrere dalla data di omologazione del Piano, per complessivi **€ 144.922,08**.

Il fabbisogno complessivo della procedura è pari ad **€ 144.922,08** di cui:

- ██████████ da destinare al creditore **prededucibile**, compenso dell'O.C.C.;
- ██████████ da destinare al creditore **prededucibile**, compensi del consulente;
- **€ 8.213,55** da destinare al creditore **privilegiato** - Agenzia delle Entrate;
- **€ 114.049,48** da destinare al creditore **privilegiato** - B.N.L. S.p.a.;
- **€ 1.533,00** da destinare al creditore **privilegiato** – Comune di Napoli;
- **€ 2.010,80** da destinare al creditore **chirografario** – Agos Ducato;
- **€ 334,72** da destinare al creditore **chirografario** - Agenzia delle Entrate;
- **€ 498,00** da destinare al creditore **chirografario** - Condominio;
- **€ 4.082,98** da destinare al creditore **chirografario** -B.N.L. S.p.a.

Creditori	Debito iniziale	Decurtato in %	Abbattimento	Debito post-omologa
<i>Agenzia delle Entrate – Riscossione Credito PRIVILEGIATO – tasse</i>	€ 8.213,55	0%	€ 0,00	€ 8.213,55
<i>Comune di Napoli</i>	€ 1.533,00	0%	€ 0,00	€ 1.533,00
<i>B.N.L S.p.a. (mutuo - acq. prima casa) – anno 2011 - Credito PRIVILEGIATO</i>	€ 175.460,75	35%	€ 61.411,26	€ 114.049,48
<i>Finanziari B.N.L. S.p.a – anno 2012 Credito CHIROGRAFO</i>	€ 13.612,00	70%	€ 9.529,06	€ 4.082,93
<i>AGOS DUCATO S.P.A.</i>	€ 6.702,65	70%	€ 4.691,85	€ 2.010,80
<i>Agenzia delle Entrate – Riscossione Credito CHIROGRAFO – sanzioni e interessi</i>	€ 1.115,73	70%	€ 781,01	€ 334,72
<i>Condominio in Napoli alla Via ALCIDE n. 48</i>	€ 1.660,00	70%	€ 1.162,00	€ 498,00
<i>Compenso degli Professionisti incaricati dagli istanti Credito PREDEDUCIBILE</i>	██████████	0%	€ 0,00	██████████
<i>Compenso per l'O.C.C. – Credito PREDEDUCIBILE</i>	██████████	0%	€ 0,00	██████████
TOTALE	€ 222.497,26		€ 77.575,18	€ 144.922,08

Prima e Post Omologa reddito mensile disponibile

A - Reddito mensile attuale	€ 1.960,00
B- Spese mensili	€ 960,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	€ 1.563,81	€ 1000,00
Rapporto rata / reddito mensile (C/A) – assorbimento in % della rata sul reddito	+/- 86,50%	+/- 43%
Reddito mensile disponibile per le spese (A-C)	€ 396,19	€ 960,00

Il Sottoscritto si riporta al piano di ammortamento in allegato. (*si confronti all. 23 A – piano di ammortamento*)

Come riportato nel Piano del consumatore: “*a tutela della proposta vi è un impegno morale anche da parte dei figli, Assunta e Luigi OLMO a sostenere per qualsiasi evento infausto ed impreveduto di vita. Va considerato che gli stessi in caso di qualsiasi evento sfavorevole ai danni dei genitori divengono di fatto eredi dell’immobile e dunque hanno tutto l’interesse, una volta che avranno sistemato la propria posizione lavorativa ad onorare l’eventuale omologa del piano. Soprattutto in un momento come quello attuale, privare i sig.ri OLMO e BRACCO della loro unica casa a fronte dei tanti interessi pagati a banche e finanziarie, appare assolutamente contraria alla logica morale e giuridica della legge 3/2012*”, **oltre alla messa a disposizione dell’importo di € 1.000,00 da parte degli Istanti, i figli Assunta e Luigi OLMO si dichiarano di assumere piena responsabilità in qualità di garanti morali nell’adempimento delle obbligazioni che nasceranno con la presente procedura.**

L’INDICAZIONE DELL’EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI GIUDIZIARI DEL DEBITORE.

XI

Allo stato il Tribunale di Napoli in persona del G.E. [REDACTED], ha emesso il decreto di nomina del delegato, disponendo la vendita senza incanto dell’immobile di proprietà della sig.ra BRACCO Concetta; (*si confronti all. 24 – Decreto di vendita*)

Inoltre, pendente dinanzi al Tribunale di Torino, Sez. [REDACTED], [REDACTED], procedura concorsuale avente ad oggetto l’ammissione allo stato passivo della [REDACTED]. (società fallita) e l’estensione a questa Società

della procedura di amministrazione straordinaria della [REDACTED] società, quest'ultima, per la quale ha svolto l'attività lavorativa la signora BRACCO Concetta, la quale, insieme ad altri ex dipendenti, ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo della fallenda. (*si confronti all. 24 A – decreto di fissazione udienza*)

**IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI CONSUMATORI A CORREDO
DELLA PROPOSTA, NONCHÉ SULLA CONVENIENZA DEL PIANO
RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

XII

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n.3/2012 nella proposta di Piano del Consumatore si può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Gli *Istanti* hanno invocato tale previsione per proporre al creditore privilegiato, garantito da ipoteca sull'immobile di loro proprietà, una soddisfazione in misura inferiore al residuo credito garantito, offrendo in particolare un importo pari al valore prezzo minimo di stima dell'immobile, così come determinato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, arch. Angela STRAZZELLA, procedimento dell'esecuzioni immobiliari, Tribunale di Napoli, [REDACTED].

Va evidenziato circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione, ai sensi dell'art. 9, co. 3 bis, lett. e) della Legge n. 3/2012, che il bene immobiliare nella disponibilità degli istanti, risulta essere la civile abitazione sita in Napoli alla [REDACTED]

Detta abitazione, sulla base della relazione di stima a firma dell'arch. STRAZZELLA (*si confronti all. 25 – relazione di stima del CTU*) l'immobile risulta avere un valore di mercato di **€ 158.030,00**.

Pertanto, partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detto bene occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.

Il valore individuato risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi

riserva anche alle vendite all'asta, anche per il difficile periodo dettato dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" (si confronti all. 26 - articolo del 1° febbraio 2021 – *Il sole 24 ore*, n. 30, pag. 3 e 9). In base alle statistiche in ambito di vendite attraverso il canale delle aste giudiziarie, porterebbe ad una diminuzione del prezzo minimo di offerta già alla prima asta ad **€ 118.522,50** (€ 158.030,00 prezzo base - 25% prezzo minimo offerto) e, tenuto conto che l'immobile viene venduto solitamente con il ribasso del secondo/terzo avviso di vendita, il valore dello stesso potrebbe verosimilmente scendere già al secondo ribasso ad **€ 88.891,87** prezzo minimo offerto (€ 118.522,50 prezzo base -25% prezzo minimo offerto), senza tralasciare di considerare, la detrazione dal prezzo ricavato le spese di procedura – **crediti prededucibili!**

Non vi è chi non veda, pertanto, che il ricavato della vendita forzata dell'immobile in questione **giammai** consentirebbe l'integrale soddisfacimento **nemmeno** del creditore munito di privilegio, nella fattispecie B.N.L. S.p.a, atteso che l'importo ricavato dalla vendita sarà sicuramente inferiore ad **€ 175.460.75** che è l'attuale esposizione nei confronti di quest'ultimo.

Inoltre, non possiamo tralasciare il fatto che, per colpa dell'emergenza Covid-19, è ragionevole attendersi un ulteriore calo del mercato immobiliare e non è da escludersi, stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato, che l'immobile interessato vada invenduto per più tentativi così determinando oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione.

Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso. Un fatto del tutto non trascurabile!

Come non è trascurabile la **posizione colposa dell'istituto di credito**, creditore privilegiato, "*cd. esperto del settore*", in questa drammatica vicenda. (*si riporta al capitolo VII – pag. 15 della relazione*)

In ultimo, in merito ai **creditori chirografari garantiti dalla cessione del quinto e/o dal mandato di pagamento** nonché i **creditori chirografari senza alcuna garanzia:**

- **visto** il recente intervento del legislatore, con la Legge n. 176/2020 che ha modificato l'art. 8 della Legge n. 3/2012 inserendo il comma 1 bis, che statuisce: "*la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su*

pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"; (si confronti all. 27 – falcidia della cessione del quinto)

- **vista** la proposta percentuale di pagamento **del 30%**;

- **il sottoscritto Gestore ritiene che la stessa rientra pacificamente nei limiti previsti dall'art. 160 L.F., ult. co., in tema di concordato preventivo**, il quale prevede una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari del (20%) inferiore a quella proposta.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene conveniente sia per il creditore ipotecario, nonché per i creditori chirografari il piano proposto dagli *Istanti* rispetto all'alternativa liquidatoria.

**COERENZA DEL PIANO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI
ALLA LEGGE 3 – 2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO
XIII**

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 3/2012;
- gli *Istanti* si trovano in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6, comma 2, della medesima Legge;
- la proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012;
- la proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'art. 9, comma 2, L. n. 3/2012 (*elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia*);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli *istanti* nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9, comma 3 bis, lettera a, L. n. 3/2012);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità degli *Istanti* di adempiere le obbligazioni (art. 9, comma 3 bis, lettera b, L. n. 3/2012);
- è stata analizzata positivamente la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni (art. 9, comma 3 bis, lettera c, L. n. 3/2012);
- è stata verificata l'inesistenza di atti degli *Istanti* impugnati dai creditori (art. 9, comma 3 bis, lettera d, L. n. 3/2012);

- è stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9, comma 3 bis, lettera e, L. n. 3/2012);
- lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte alle esigenze non prevedibili e alle esigenze quotidiane dell'intero nucleo familiare;
- *gli Istanti* si trova senza alcun dubbio in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 per fattori, non previsti nè prevedibili nè imputabili a loro.

PREROGATIVA SUL PIANO

XIV

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e del **comportamento del creditore** *cd. Esperto del settore*.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento, quando rilasciato dal creditore, tuttavia, per un confronto è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori.

SULLA DURATA DEL PIANO

XV

In merito alla durata del Piano del Consumatore, in assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di esecuzione dello stesso, la legittimità di quest'ultimo può, ad avviso dello scrivente, essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde *“dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

La citata norma fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, pertanto, ai fini della valutazione della proposta, è necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e

futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Il giudicante, alla luce di tali principi, è chiamato a valutare comparativamente la percentuale di soddisfazione prevista nel piano e quella ipotizzabile nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. È da escludersi, infatti, che tale comparazione possa essere effettuata con il ricavabile in caso di liquidazione dei beni di cui all'art. 14-ter L. 3/2012, trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano.

Tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva una durata di quattro anni e per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari di cinque/sei anni, può concludersi che il Piano è legittimo e fattibile tutte le volte in cui, a parità di soddisfazione dei creditori, preveda un termine pari a quello di durata massima dei predetti giudizi, ovvero un termine maggiore, ma che garantisca, in proporzione, una percentuale di soddisfazione superiore.

Nella fattispecie, il Piano proposto dagli Signori BRACCO e OLMO prevede:

1. il soddisfacimento del creditore privilegiato, in misura superiore a quella preventivabile dal valore di liquidazione del bene sul quale insiste il privilegio; senza tralasciare il fatto temporale, in quanto, l'estinzione del mutuo verrà anticipata al **2033 anziché 2037!**
2. il soddisfacimento al 30% dei creditori chirografari, che, di contro, in caso di liquidazione del bene non sarebbero affatto soddisfatti (se non con un eventuale pignoramento nei limiti stabiliti dalla legge);
3. sul piano temporale seppur superiore alla durata massima della procedura esecutiva, è pari a quella dei giudizi che i chirografari dovrebbero attivare per la formazione del titolo ma, soprattutto, prevede una più elevata percentuale di soddisfazione delle pretese dei creditori chirografari (30%), oltre a neutralizzare di fatto l'alea sull'effettiva durata e l'esito dei giudizi da instaurare per la formazione del titolo.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto professionista incaricato, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dagli *Istanti* depositati e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale degli *Istanti*;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dagli *Istanti*;

ATTESTA

La fattibilità giuridica e la convenienza per i creditori del Piano del Consumatore.

Con osservanza.

Napoli, 10 febbraio 2022

Firmato digitalmente

Il Gestore

dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

avv. Roman Semenyuk

Con la presente si deposita la seguente documentazione:

1. conferimento dell'incarico;
2. (a) certificato di residenza OLMO Antonio;
(b) certificato di residenza BRACCO Concetta;
3. Riscontro Agenzia delle Entrate – BRACCO Concetta;
4. Riscontro Agenzia delle Entrate – OLMO Antonio;
5. Calcolo compenso O.C.C.;
6. Richiesta informazioni dell'esistenza del credito;
7. Riscontro PEC;
8. Contratto di lavoro OLMO Antonio;
9. (a) busta paga anno 2021 OLMO Antonio;
(b) cud 2021 per 2020 – 1 - OLMO Antonio;
(c) cud 2021 per 2020 – 2- OLMO Antonio;
(d) cud 2020 per 2019 OLMO Antonio;
(e) cud 2019 per 2018 OLMO Antonio;
10. Contratto di lavoro BRACCO Concetta;
11. (a) buste paga anno 2021 BRACCO Concetta:
(b) cud 2021 per 2020 – 1 – BRACCO Concetta;
(c) cud 2021 per 2020 – 2- BRACCO Concetta;

- (d) cud 2020 per 2019 BRACCO Concetta;
- (e) cud 2019 per 2018 – 1 – BRACCO Concetta;
- (f) cud 2019 per 2018 – 2 – BRACCO Concetta;
- 12. (a) visura ipotecaria;
- (b) visura ipocatastale;
- 13. Visura PRA – Fiat;
- 14. Visura PRA Lancia Y;
- 15. Contratto di mutuo;
- 16. Estratto contributivo OLMO Antonio;
- 17. Estratto contributivo BRACCO Concetta;
- 18. (a) CRIF BRACCO Concetta;
- (b) CRIF N. 2 – BRACCO Concetta;
- (c) CRIF OLMO Antonio;
- 19. (a) Certificato di matrimoni + stato di famiglia;
- (b) calcolo della soglia della povertà anno 2011;
- 20. (a) Modello 730 BRACCO Concetta – anno 2012 per 2011;
- (b) modello 730 BRACCO Concetta – anno 2013 per 2012;
- 21. Finanziamento BNL – sottoscritto in data 14.12.2011;
- 22. Atto di compravendita;
- 23. (a) Ricevute spese vive mensili;
- (b) piano di ammortamento;
- 24. (a) nomina del delegato alla vendita;
- (b) decreto di fissazione udienza;
- 25. Perizia dell'immobile del ctu;
- 26. Articolo del “il sole 24 ore”;
- 27. Falcidia – cessione del quinto.

Firmato digitalmente

Il Gestore

dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

avv. Roman Semenyuk